



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005
CAPITOLO: 516

Contratto n. 112

Ufficio personale

Oggetto: contratto di collaborazione ai sensi dell' art. 7 comma 6 D.Lgs 165/2001 e art. 41 CCNL AFAM ss.mm.ii.

In data odierna presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Roma in Via Ripetta 222, Roma;

le parti:

Accademia di Belle Arti di Roma, cod. fisc.:80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente contratto dal suo Direttore Prof.ssa Cecilia Casorati, domiciliato per carica in Roma, Via Ripetta, 222 (di seguito denominata Committente);

e

la Dott.ssa Arianna Angelini [REDACTED]

[REDACTED]
seguito denominato/a collaboratore);

Premesso

Che la committente opera nel settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

che la committente partecipa al del Progetto EAR_ ENACTING ARTISTIC RESEARCH - Finanziamento PNRR Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente I "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all' Università", Investimento 3.4. "Didattica universitaria e competenze avanzate", Sottoinvestimento T5 "Partenariati strategici/iniziativa per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM"

che la committente ha necessità di avvalersi di personale con competenze specifiche in attività di comunicazione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

che la Dott.ssa Arianna Angelini è stata individuata con procedura di selezione pubblica prot. 17629 del 2 agosto 2024;

visto l'esito della valutazione come da verbale prot. N. 23231 del 4 ottobre 2024;

che il collaboratore si dichiara titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali offre la collaborazione;

che il collaboratore dà atto che la committente gli ha fornito tutte le opportune informazioni per poter correttamente eseguire gli obblighi assunti con il presente contratto;

che committente e collaboratore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di collaborazione coordinata finalizzata a fornire all'Accademia di Belle Arti di Roma l'incarico di project manager del progetto EAR;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come descritte ed individuate, convengono e stipulano quanto segue

Art.1. Il presente contratto collaborazione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per la decorrenza di seguito indicata.

Art.2. Il collaboratore, nell'ambito delle attività di cui in premessa, si impegna a prestare la propria attività in qualità di Project manager del progetto EAR.

Art.3. L'oggetto del presente contratto consiste nello svolgimento delle attività di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dell'intero progetto EAR in qualità di project manager.

Art.4. Il collaboratore svolgerà l'incarico in assoluta autonomia operativa, con diligenza e adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi, fermo restando il completo e puntuale espletamento delle attività nei tempi stabiliti dal progetto, il necessario coordinamento generale con l'organizzazione e l'attività della committente.

Art.5. Le attività dovranno essere relazionate dal collaboratore al termine dell'attività alla Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Roma e al Coordinatore scientifico del progetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.6. L'attività verrà svolta dal collaboratore con la dovuta diligenza, in conformità delle indicazioni impartite dalla committente in modo tale da salvaguardare gli interessi di quest'ultima.

Il coordinamento sull'esecuzione della prestazione lavorativa non dovrà mai assumere forme tali da pregiudicare l'autonomia del collaboratore nell'adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Il collaboratore riferirà in merito all'attività svolta o da svolgere e rivolgerà ogni richiesta o proposta alla committente. La committente mette a disposizione del collaboratore spazi idonei allo svolgimento del servizio.

Art.7. Il collaboratore, si impegna a svolgere la propria attività presso le sedi della committente in Roma, Via Ripetta 222, Largo Dino Frisullo snc, oltre che in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali egli riterrà opportuno operare, concordandole, ove necessario, con la committente.

La committente non potrà esigere dal collaboratore lo svolgimento di prestazioni diverse rispetto all'attività oggetto del presente contratto.

Art.8. L'incarico comporterà un impegno complessivo di 720 ore, da svolgersi dalla data di firma del contratto al 28/02/2026 per un compenso massimo di 58.370,00. Il prestatore dovrà ad ogni modo svolgere l'orario garantendo la consegna di tutte le attività fino alla chiusura del progetto. I compensi si intendono al lordo lavoratore o al netto di IVA se dovuta. Resta esclusa ogni proroga tacita, salvo ulteriori impegni connessi all'attività oggetto del presente contratto su richiesta del Direttore.

Art.9. Il collaboratore potrà svolgere l'attività in presenza e/o da remoto e sarà tenuto alla compilazione di timesheet mensili;

Art.10. Il compenso sarà liquidato a scadenza semestrale a seguito di presentazione della relazione semestrale delle attività oggetto di valutazione da parte del Direttore, Coordinatore del progetto e del Ministero.

Art.11. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione semestrale, previa valutazione del Direttore, Coordinatore del progetto e del Ministero, a mezzo di bonifico bancario, alle coordinate bancarie previamente indicate dal collaboratore tramite modulo fiscale e previdenziale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

Art.12. Il collaboratore, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.

Il collaboratore esonera e comunque ritiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art.13. Il collaboratore si impegna, per tutto il periodo di durata del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma o modo, e a non rivelare, informazioni di qualsiasi natura acquisite o comunque reseglgi accessibili in occasione del rapporto con la committente e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della stessa. Il collaboratore si impegna, per il periodo successivo alla cessazione per qualsivoglia causa del rapporto con la committente, a non utilizzare per sé o per altri, in qualsiasi forma e modo, e a non rivelare informazioni riservate appartenenti alla committente.

Art.14. Al collaboratore non è consentito svolgere attività in nome e per conto dell'Istituzione senza preventiva autorizzazione della Direzione.

Art.15. La committente prende atto che il collaboratore ha fornito, sotto la propria personale responsabilità, ogni notizia utile alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile al medesimo mediante la compilazione della dichiarazione prestampata (Allegato A) fornita dalla committente, che costituisce parte integrante del presente contratto e senza la quale il collaboratore non può sottoscrivere il presente contratto.

Art.16. A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n.335/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le ritenute fiscali, e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni. La committente provvederà altresì all'iscrizione del collaboratore all' Inail, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 23 febbraio 2000, n.38.

Art.17. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni che dovessero occorrere al collaboratore, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art.18. Il collaboratore autorizza la committente a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi, fiscali e previdenziali connessi con il presente contratto e nel rispetto del D.Lgs 196/03 ed ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 recepito dalla normativa nazionale. Titolare del trattamento dei dati è l'Arch. Giuseppe Carmine Soriero in qualità di Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Roma.

Art.19. Il presente contratto cessa alla scadenza prefissata.

Art. 20 Le parti concordano che, all'inizio del rapporto di collaborazione, sarà applicato un periodo di prova della durata di 90 giorni, durante il quale entrambe le parti potranno valutare la compatibilità e l'idoneità del collaboratore all'incarico.

Durante il periodo di prova, ciascuna parte potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, comunicando la decisione all'altra parte. Al termine del periodo di prova, il contratto proseguirà con tutte le sue disposizioni, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Al collaboratore spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato fino alla data di cessazione del contratto nel caso di recesso durante il periodo di prova.

Art.20. Parte Committente potrà, altresì, recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso al collaboratore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima, se:

- a) il collaboratore non procede all'esecuzione dell'incarico affidato secondo quanto stabilito dal presente contratto e a regola d'arte, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dalla Committente.
- b) quando l'esecuzione dell'incarico diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. In tale ipotesi il collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato;
- c) In presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del collaboratore nel presente contratto. In questa ipotesi il collaboratore avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni. È consentito altresì al collaboratore il diritto di recesso unilaterale previa comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Progetto: EAR
Codice: INTAFAM00060
CUP: B83C24001590005

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso il collaboratore spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato.

Art.21. L'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del collaboratore di consegnare la documentazione di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art.22. Il presente contratto instaura un rapporto di collaborazione ed entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione.

Art.23. Per eventuali controversie insorte tra le parti sarà competente il Foro di Roma.

Letto confermato e sottoscritto

Il Collaboratore



Il Direttore

Prof.ssa Cecilia Casorati

